

Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 67

Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il primo comma dell' articolo 18 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7876 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 8.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.